

OIPA Italia Odv

Codice fiscale 97229260159 - Iscritta nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (numero di repertorio 98178)

Associazione riconosciuta dal Ministero dell'Ambiente (DM del 1/8/2007 pubblicato sulla G.U. n. 196 del 24/8/2007)

e dal Ministero della Salute (Decreto n. 6/2021 En.As. del 26/10/2021)

Sede legale: via Gian Battista Brocchi 11 – 20131 Milano – Tel. 02 6427882 – Fax 178 2206601 – info@oipa.org – www.oipa.org

OSSERVAZIONI OIPA ITALIA ODV IN RIFERIMENTO A PDL PRESENTATI, IN PARTICOLARE SUL PDL N. 30 A FIRMA DI BRAMBILLA E ALTRI DEPUTATI APPARTENENTI A COMPAGINI POLITICHE DIFFERENTI.

Brevissima premessa.

OIPA ITALIA approva il contenuto del PDL n. 30 che modifica e integra l'assetto normativo attuale in ambito di tutela degli animali, ovviamente ringraziando tutti gli esponenti politici per il supporto conferito.

Nel presente documento, riportiamo alcune disposizioni che riteniamo importanti in base alla nostra esperienza senza in alcun modo escludere o mettere in secondo piano tutti i punti della proposta di legge suindicata.

Le osservazioni di OIPA Italia Odv sono chiaramente dettate da esperienza quotidiana della nostra Associazione grazie alle presenza dei Nuclei di Guardie Eco Zoofile, attualmente 61 Nuclei attivi in 17 Regioni aventi poteri di polizia giudiziaria che intervengono d'ufficio o con delega della Procura anche mediante il sequestro di animali maltrattati.

Esperienza quotidiana anche grazie all'attività come ufficio legale di OIPA Italia che, con la costituzione come parte civile nei procedimenti penale e con la "gestione" degli animali posti sotto sequestro "lotta", legalmente parlando, per ottenere l'affido definitivo dell'animale, non potendo rischiare che nel corso di mesi e spesso anni, gli animali debbano essere restituiti all'originario proprietario andando a ledere il rapporto affettivo ormai consolidato con il nucleo familiare, in particolare con minori presenti in casa..

In particolare ci si permette di rilevare le seguenti osservazioni sul PDL di cui sopra:

- MODIFICA DEL TITOLO IX BIS DEL LIBRO SECONDO DEL CODICE PENALE in "Dei delitti contro gli animali" eliminando così un'arcaica visione antropocentrica e adeguandosi alla disposizione in Costituzione che come ben sappiamo ha introdotto la tutela degli animali tra i principi costituzionali.
- **INASPIMENTO DELLE SANZIONI PER I DELITTI DI CUI AL TITOLO IX BIS DEL LIBRO SECONDO CP.** Questo perché non soltanto il legislatore darebbe una risposta concreta ad una richiesta persistente da tempo degli italiani (animalisti e non), ma anche per tutelare concretamente gli animali, esseri senzienti, in ambito giudiziario e come strumento deterrente nel compiere atti di questo tipo. Si osserva che l'ultima modifica della legge 189/04 risale al 2010, ben 14 anni fa...

- ESTENSIONE DELLA PREVISIONE DELLA **CONFISCA DEGLI ANIMALI** (ART. 4 DEL PDL) In particolare assistiamo di frequente alla chiusura di procedimenti per avvenuta prescrizione che implica la conseguente possibilità di restituzione dell'animale sotto sequestro con ripercussioni pratiche e umane che possiamo immaginare. Abbiamo giurisprudenza che, di fatto, già concretizza tale disposizione - confermando la confisca in caso di prescrizione qualora vi sia già stata condanna in primo grado- ma ovviamente è necessaria una chiara disposizione legislativa affinché possa essere applicata in maniera univoca. Ben venga pertanto l'introduzione, come da PDL citata, della permanenza della confisca o dell'affido degli animali anche in caso di avvenuta prescrizione. Ancora, ben appoggiamo l'estensione della confisca degli animali in caso di decreto penale di condanna, poichè molto spesso, anche per una questione di economia processuale, il Magistrato tende a chiudere determinati procedimenti con il dpc che, se non opposto, riduce i termini e i costi di giustizia.

- **CHIARIMENTO SULLE SPESE DI MANTENIMENTO IN OCCASIONE DEL SEQUESTRO** Ancora, si appoggia la disposizione di cui all'art. 4, ultimo comma, in merito alle spese di mantenimento e di custodia degli animali a carico dell'imputato o, in caso di insolvenza, del Comune, qualora vi sia sequestro o confisca. Questo perchè si ritiene necessaria la sussistenza di una disposizione normativa chiara in merito alle competenze e responsabilità delle parti, avendo notato, nell'esperienza di OIPA pluriennale e nazionale, la sussistenza di una situazione "confusa" riguardo al soggetto gravato dalle spese di mantenimento in corso di sequestro. Anzi, ci si permette di osservare che spesso si sono verificati casi "paradossali" a discapito del povero cittadino che prende in carico la vita di un essere senziente, neppure suo, mediante un atto di affido gratuito (non sempre infatti in questi casi si applicano le disposizioni del rimborso spese di custodia ai sensi del Testo unico delle spese di giustizia, soprattutto se trattasi di privati cittadini) affrontando quest'ultimo delle spese spesso ingenti anche per cure veterinarie, con la possibilità concreta di dover restituire l'animale o pagare per ottenerne una cessione definitiva (!!)

- PREVISIONE DELLA COLPA NELL'UCCISIONE E MALTRATTAMENTO (art. 5) Si appoggia, sempre sulla base di comprovata esperienza, la previsione della figura delittuosa del maltrattamento e uccisione anche mediante colpa. In sede processuale abbiamo infatti constatato la sussistenza di casi, gravi, di maltrattamento e di uccisione anche dettati da "dolo eventuale" il cui confine è spesso sottile rispetto alla colpa cosciente. In tal senso si rileva che la giurisprudenza sempre di più riconosce la responsabilità penale in casi di questo tipo come, per esempio, il non curare il proprio animale da malattie evidenti con conseguente degenerazione: in questi casi, il detentore dell'animale, salva la sussistenza di comprovati motivi ostativi, viene condannato per la condotta omissiva per aver accettato il rischio che l'animale potesse soffrire o morire.

- LE CIRCOSTANZE AGGRAVANTI (art. 5) Necessarie e al passo con una mentalità civile moderna. La sussistenza di aggravanti per le ipotesi di reato contemplate nell'art. 5 Pdl n. 30 sono necessarie e rispecchiano (purtroppo) esperienze pregresse. **Si pensi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, l'aggravante prevista "in caso di diffusione di descrizioni o immagini dei fatti attraverso strumenti informatici o telematici" che , purtroppo, con il fenomeno dei Social e la relativa influenza nei più giovani, comporta il pericolo di emulazione.** Sarebbe pertanto una risposta concreta a un fenomeno che deve essere sanzionato penalmente così come deterrente nel non incentivare condotte di questo genere.

- **ESCLUSIONE CHIARA DEI REATI CONTRO GLI ANIMALI DALL'APPLICAZIONE DELL'ISTITUTO DELLA PARTICOLARE TENUTA' DEL FATTO** (art. 6) . OIPA Italia concorda e chiede l'introduzione di questa esclusione da un istituto che attualmente può essere applicato anche quando gli animali sono vittime di condotte penalmente rilevanti, in contrasto con una visione attuale dell'animale come essere senziente tutelato anche dalla nostra Carta Costituzionale. Inoltre, l'applicazione di tale istituto comporta attualmente la possibilità di archiviare casi in cui gli animali sono vittime, se non assolvere l'imputato con conseguenze pratiche immaginabili: il custode amorevole di un animale può essere costretto a restituire il medesimo dopo parecchio tempo di detenzione e le Associazioni che partecipano al procedimento penale (sempre se notiziate...) rischiano, salvo accordi di cessione privata, di assistere alla restituzione dell'animale alla stregua di una *res*.

- **ART. 441 BIS C.P. INTRODUZIONE DEL REATO DI "Esche o bocconi avvelenati a danno della salute pubblica o degli animali"** (art. 6 del PDL). Si ritiene assolutamente indispensabile introdurre una fattispecie *ad hoc* di reato non essendo insufficiente l'attuale ordinanza del Ministero della Salute emanata annualmente e, ovviamente, per sua natura priva di sanzioni, a fronte di un fenomeno pericoloso per gli animali, persone e ambiente. La fattispecie delittuosa sarebbe pertanto di natura plurioffensiva.

- **INSERIMENTO DELL'ART. 260 BIS NEL C.P.P.** Assolutamente condivisibile, anche alla luce delle considerazioni innanzi effettuate, l'inserimento di una disposizione codicistica che dia la possibilità di disporre l'affido definitivo in capo alle associazioni di cui all'art. 19 quater di animali oggetto di sequestro o confisca in caso di reati contro gli animali anche nella forma del tentativo. Si osserva al riguardo che sussistono molteplici disposizioni di Tribunali e Procure, anche a seguito di specifiche istanze di OIPA, come di altre Associazioni, di applicazione dell'istituto dell'alienazione del bene in sequestro poiché "deperibile", al fine di svincolare l'animale. Nella disposizione di cui al pdl è stata correttamente inserita la cauzione (il cui ammontare varia a seconda della specifica fattispecie) per tutelare entrambe le parti a seconda dell'esito del procedimento.

- **ELIMINAZIONE DEL LIMITE "CON RIGUARDO AGLI ANIMALI DA AFFEZIONE" PER LA COMPETENZA DELLE GUARDIE ECO ZOOFILE** (art. 11 del pdl) . La nostra Associazione è assolutamente favorevole a tale disposizione avendo, come indicato sopra, diversi Nuclei Gez che quotidianamente intervengono, in supporto alla Procura e alle Forze dell'Ordine o addirittura in delega. **La definizione di animali d'affezione seppur abbia una fonte europea, come la Convenzione di Strasburgo, dà spesso adito ad interpretazioni contrastanti a seconda del luogo in cui opera il Nucleo Gez**, con conseguenti problematiche e rallentamenti in questa importante attività di volontariato, se non addirittura in casi estremi "scomodare" i TAR e investire fondi delle Associazioni in ricorsi avverso dei provvedimenti limitativi. **A questo proposito si suggerisce il nuovo comma 2 dell'art. 6 in :** *"La vigilanza sul rispetto della presente legge e di tutte le altre norme, amministrative e penali, regionali, locali e nazionali, relative alla protezione degli animali è affidata anche, nei limiti dei compiti attribuiti dai rispettivi decreti prefettizi di nomina, ai sensi degli articoli 55 e 57 del codice di procedura penale, alle guardie particolari giurate delle associazioni protezionistiche e zoofile riconosciute."*

- INTRODUZIONE DELLA FATTISPECIE RELATIVA ALLE MISURE CONNESSE ALLE ATTIVITA' ILLECITE RIGUARDANTI ESEMPLARI DELLA FAUNA PROTETTA. Oipa ritiene assolutamente necessaria una disposizione specifica a tutela della fauna selvatica mediante strumenti preventivi e repressivi. Di particolare interesse anche la sanzione accessoria della sospensione della licenza di caccia come risposta concreta ed effettiva ad attività illecite e come strumento deterrente.

Roma, lì 6 febbraio 2024

dott. Alessandro Piacenza
Responsabile Interno Settore Giuridico OIPA
Vice Coordinatore Nazionale Guardie OIPA



Firmato digitalmente da:

ALESSANDRO PIACENZA

05/02/2024 16:50

avv. Claudia Taccani
Responsabile Referente Ufficio Legale OIPA
Portavoce del Presidente



CLAUDIA
PAOLA
ANGELA
TACCANI
05.02.2024
15:45:25
GMT+00:00